

Le finalità del secondo pilastro

46 Si parla di previdenza complementare e di fondi pensione, aperti e chiusi. La distinzione tra fondi pensione aperti e chiusi l'ho capita. Non riesco invece a capire se parlare di previdenza complementare o fondi pensione sia la stessa cosa.

Elena

Con l'espressione "previdenza complementare" si indica una forma pensionistica aggiuntiva a quella obbligatoria. In pratica essa indica una forma volontaria di risparmio finalizzata a costituire una pensione che va a integrare quella che gli istituti previdenziali obbligatori erogheranno al momento della cessazione dell'attività lavorativa per raggiunti limiti di età o di anzianità.

I fondi pensione, invece, sono gli strumenti mediante i quali è possibile realizzare una pensione complementare tramite il finanziamento dei propri iscritti.

Questi fondi si basano sull'investimento collettivo del risparmio previdenziale e sulla capitalizzazione di quanto versato. Ciascun iscritto è titolare di un conto sul quale si accumulano i versamenti effettuati dal datore di lavoro, dallo stesso lavoratore e dei rendimenti prodotti dalla gestione finanziaria.

Raggiunta l'età pensionabile ogni lavoratore avrà accumulato un capitale che sarà convertito in rendita vitalizia (pensione complementare).

Il Tfr in azienda non cambia pelle

47 Qualora un lavoratore dipendente sia di prima occupazione prima del 29 aprile 1993 e abbia aderito a una forma di previdenza complementare con un quota Tfr inferiore al 100% (poniamo il 2% secondo quanto previsto dal proprio accordo aziendale), da gennaio 2007 al momento in cui si esprimerà (ovvero allo scadere dei sei mesi previsti per il silenzio assenso) il 98% di Tfr non ancora destinato alla previdenza complementare dovrà essere accantonato dall'azienda, che poi lo verserà al fondo pensione a luglio, in considerazione del fatto che a suo tempo il lavoratore aveva già esplicitamente scelto la previdenza complementare, seppure solo per una parte del proprio Tfr? Oppure sarà versato dall'azienda al Fondo Inps per il periodo in cui il lavoratore rimane silente? Il Tfr che il datore accantona per i dipendenti espliciti per poi destinarlo, da luglio 2007, alla previdenza complementare deve essere rivalutato secondo le modalità di rivalutazione normalmente applicate al Tfr medesimo?

Silvia Francia

È il dipendente che deciderà il destino del restante 98% del Tfr. Nel senso che può decidere (direttamente o indirettamente con il silenzio-assenso) di trasferirlo al Fondo al quale ha aderito oppure, esplicitamente, decidere che rimanga Tfr.

In quest'ultimo caso l'azienda, se ha più di 50 dipendenti, dovrà versarlo all'Inps, fermo restando che non venga modificata la sua natura e le normali modalità di erogazione.

Il Fisco diventa più generoso

48 Le soluzioni che oggi sono presentate ai lavoratori si riconducono essenzialmente a due: lasciare il Tfr al datore di lavoro oppure destinarlo alla previdenza integrativa. Si parla poco di una terza soluzione (che può interessare quei lavoratori che pensano di potere destinare al risparmio una parte del proprio reddito) che consiste nel costruire la previdenza complementare attraverso versamenti volontari di una parte dello stipendio (lasciando quindi il Tfr in azienda). Il rendimento del Tfr, stabilito per legge, pur essendo modesto, in un regime di tassi di mercato relativamente bassi, può anche essere preferibile ad altri prodotti finanziari.

I rendimenti dei fondi di previdenza complementare, infatti, non possono essere stabiliti a priori.

Ciò che certamente può cambiare per ognuna delle tre soluzioni prospettate è il relativo trattamento fiscale.

Quali sono i riflessi fiscali, per un lavoratore dipendente, che decide di effettuare versamenti volontari al fondo di previdenza complementare (nel mio caso il Fopen, fondo di previdenza per i dipendenti del gruppo Enel). In particolare vorrei conoscere sia i riflessi legati ai versamenti (che dovrebbero essere deducibili dal reddito), sia il trattamento fiscale del rendimento del fondo, e degli importi che saranno erogati dal fondo (sia sotto forma di rendita che, eventualmente, sotto forma di capitale).

e-mail non firmata

Il trattamento fiscale derivante dalla adesione alla previdenza complementare è senza dubbio molto favorevole.

In particolare: i contributi versati (sia quelli a carico del dipendente, sia quelli a carico del datore di lavoro) non concorrono a formare il reddito fino a 5.167 euro annui; i rendimenti sono soggetti annualmente a un'imposta sostitutiva pari all'11 per cento; le prestazioni maturate dal 1° gennaio 2007 sia in forma di rendita, sia in forma di capitale, sono soggetti a un'imposta sostitutiva pari al 15 per cento. Dopo 15 anni di iscrizione si ha diritto a un'ulteriore riduzione pari allo 0,30% per ogni anno fino ad arrivare a una percentuale minima del 9 per cento.

A CURA DI

Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro